



COMUNE DI MONTEBELLUNA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con deliberazione consiliare n 92 del 28/12/2021)

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di Montebelluna

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta di soggiorno.....	3
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 –Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 7 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 – Sanzioni tributarie	6
Articolo 10 – Sanzioni non tributari	7
Articolo 11- Riscossione coattiva	7
Articolo 12 - Rimborsi	7
Articolo 13 – Interessi	7
Articolo 14 – Contenzioso.....	7
Articolo 15 – Modalità di gestione	7
Articolo 16 – Disposizioni transitorie	8
Articolo 17 – Entrata in vigore e disposizioni finali	8

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel comune di Montebelluna (TV).

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell' imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite al titolo II capo I della L.R. n. 11 del 14/06/2013 nonché negli immobili destinati alla locazione breve , di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Montebelluna.

2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con la Provincia e la Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune Montebelluna.

2. Ai sensi del comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall'articolo 180 del DI n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n.50/2017, così come modificato dal D.L. n. 34/2020 il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Montebelluna.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5,00 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche, dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è applicata fino a 5 pernottamenti consecutivi.
3. Ai fini del versamento e del riversamento dell'imposta di soggiorno non è previsto un importo minimo al di sotto del quale l'imposta non è dovuta;
4. La determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 42 f) del D. Lgs. n. 267/2000 è determinata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al comma 1. Le tariffe si intendono confermate di anno in anno se non diversamente disposto.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori fino al compimento del 14 anno di età;
 - i portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica;
 - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel Comune o nei comuni limitrofi, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori; l'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta di soggiorno deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza.
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 16 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.

Articolo 7 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.

1. Il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta di soggiorno presso la propria struttura ricettiva e a versare e rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte del contribuente il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione, è tenuto a versare l'imposta di soggiorno al comune in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditati al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Montebelluna;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggetto passivo e rilasciare regolare quietanza dell'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno;
 - c) versare al comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 16 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento al fine della sanzione per omesso versamento;
 - d) il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno deve avvenire sul conto dedicato del Comune di Montebelluna o con altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;
 - e) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Montebelluna;
 - f) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a) entro 16 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare la comunicazione periodica contenete le informazioni relative all'imposta di soggiorno incassata nel trimestre precedente, in particolare il numero di ospiti soggetti ad imposta, i minori di 14 anni, gli esenti;
 - g) in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento

del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa, in qualità di responsabile del pagamento;

- h) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 il gestore della struttura ricettiva, ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione da presentare cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del decreto la dichiarazione deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dal comune di Montebelluna e con le modalità previste dal comune stesso.
- i) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture emesse e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune o del soggetto concessionario a cui è affidata la riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:

-invitare i soggetti di cui all'art. 3 commi 2 e 3 ad esibire o trasmettere atti e documenti,

-inviare ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3 questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni tributarie

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Il contribuente o il responsabile che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Articolo 10 - Sanzioni non tributarie

1. Per le violazioni del presente regolamento che non hanno natura tributaria si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale, o dal concessionario della riscossione, a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine previsto dalla normativa vigente, sono riscosse coattivamente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 1.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 13 - Interessi

1. Il tasso di interesse applicato è il tasso di interesse legale.

Articolo 14 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15 – Modalità di gestione

1. Il servizio di riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta di soggiorno può essere affidato in concessione a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

2. La gestione dell'imposta di soggiorno potrà essere effettuata anche in forma associata, con apposita convenzione sottoscritta dai Comuni interessati.

Articolo 16 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more dei chiarimenti normativi relativi alla qualifica di Agente contabile i soggetti di cui all'art. 3 commi 2 e 3 continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il soggetto gestore dovrà consegnare al Comune il conto giudiziale reso su modello 21 del D.P.R. n. 194/1996 utilizzando il sistema informativo comunale o con l'invio di una PEC.

Articolo 17 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione sul sito dell'Economia e delle finanze.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia.